



Istituto Comprensivo n. 5 "Luigi Coletti"

Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO - Tel. 0422 230913 C.F. 94136070268 – C.U. UF039K

www.comprensivo5colettiv.edu.it - tvic874009@istruzione.it - tvic874009@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Indice

1. INTRODUZIONE
2. CRITERI PER L'ISCRIZIONE
3. CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI
4. REGOLAMENTO GENERALE DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO
5. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
6. REGOLAMENTO SULL'USO DELCELLULARE
7. D.P.R.235/2007

INTRODUZIONE

La scuola è un'Istituzione che si poggia sui valori di democrazia, di ricerca, di esperienza sociale e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, qualunque sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Si rende necessario, pertanto, non solo insegnare le norme, ma anche il rispetto di esse attraverso l'esercizio di tutte le funzioni che consentono di apprezzare il valore della legalità.

La Costituzione italiana ispira i principi che regolano la vita interna dell'Istituto, il D.L.vo. 297/94 in relazione agli organi collegiali, allo stato giuridico degli operatori scolastici, alla carta dei servizi della scuola, al piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) e al DPR 249 del 24/06/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti) come modificato dal DPR 235 del 18/12/2007, alla legge n. 59/97 e successive disposizioni in materia di autonomia scolastica. Recepisce altresì le "Linee di indirizzo sulla Cittadinanza Democratica e legalità" (Circ. MPI prot.n.5843/A3 del 16/10/2006), le "Linee di indirizzo sull'utilizzo dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici, sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti (prot.n.30 del 15/03/2007), le "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo" (prot.n.1 del 05/02/2007). Questo significa che, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, la vita dell'Istituto è regolata in senso democratico, garantendo agli alunni il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. CRITERI PER L'ISCRIZIONE (Generale per l'Istituto)

1. Alunni residenti e domiciliati nel comune
2. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune
3. Residenti nei comuni della provincia di Treviso con fratelli già frequentanti
4. Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi con fratelli e sorelle

5. Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi
6. Figli di dipendenti che lavorano nell'Istituto

Infanzia

1. Alunni già iscritti indipendentemente dal comune di residenza (secondo e terzo anno)
2. Alunni residenti e domiciliati nel comune di età compresa tra 3 e 5
3. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune di età compresa tra 3-5
4. Maggiore età anagrafica
5. Residenti nei comuni della provincia con fratelli già frequentanti
6. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico residenti nel comune
7. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico residenti fuori comune con fratelli già frequentanti e residenti in frazioni confinanti il comune

Primaria

1. Alunni residenti e domiciliati nel comune
2. Residenti nel comune di Treviso con fratelli già frequentanti
3. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune
4. Residenti nelle frazioni del comune con fratelli già frequentanti il tempo pieno
5. Alunni che hanno già frequentato le scuole dell'infanzia statale o paritaria ubicate nel Comune
6. Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi con fratelli e sorelle
7. Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi
8. Figli di dipendenti che lavorano nell'Istituto.

Criteri prioritari per l'assegnazione degli alunni al tempo scuola previsto:

Richieste di uno stesso modello di tempo scuola eccedenti la disponibilità di posti nella classe/i corrispondente/i

Entrambi i genitori o l'unico genitore a cui è affidato il minore che lavora a tempo pieno

1. Entrambi i genitori che lavorano di cui uno che lavora a part-time
2. Un genitore che lavora
3. Alunni con fratelli frequentanti il tempo scuola richiesto

Secondaria

1. Alunni residenti e domiciliati nel comune
2. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune con fratelli già frequentanti
3. Alunni non residenti ma domiciliati
4. Residenti nelle frazioni del comune con fratelli frequentanti
5. Residenti nei comuni limitrofi con o senza fratelli già frequentanti
6. Alunni che hanno già frequentato la scuola primaria nel Comune

3. CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI

Preambolo:

Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell'offerta formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,

n.81 e SS. MM. II.

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non dovrebbe normalmente superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

Tutte le classi saranno formate tenendo conto della capienza (metratura) delle aule nel rispetto delle norme di sicurezza.

Scuola dell'infanzia

Le sezioni della scuola dell'infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione. Le classi sono costituite in base alla metratura/capienza delle aule.

Scuola primaria

Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.

Scuola secondaria di I grado

Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un'unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.

1. La composizione dei gruppi classe avviene entro i limiti della vigente normativa per quanto attiene:
 - Al numero di alunni componenti la classe DM131/98DM81/09;
 - Alla presenza di alunni certificati L.104/92-DM141 del 99;
 - Alla capienza delle aule DM18dicembre1975- DL626del94, D. Lgs 81/08 e successive modifiche SS. MM. II.
 - Alle opzioni dei genitori per quanto riguarda l'organizzazione pedagogica ed il "temposcuola" L53/2003, DL 59 del 2004;

SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Omogeneità tra le sezioni parallele;
2. Pari eterogeneità all'interno delle sezioni;
3. Equilibrio numerico tra le diverse età(3-4-5anni);
4. Equa distribuzione, per quanto possibile, dei maschi e delle femmine;
5. Equa distribuzione degli alunni stranieri che saranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio docenti ne deliberi l'iscrizione ad una classe diversa;
6. In presenza di alunni certificati sarà valutata l'opportunità di renderedisomogeneo il numero di alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno disabile;

PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI

La stessa è subordinata alle seguenti condizioni

1. Disponibilità dei posti;
2. Accertato esaurimento delle liste di attesa;
3. Accertata agibilità e funzionalità dei locali in modo che sia possibile rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni;
4. Valutazione pedagogica ed didattica a parte del collegio docenti circa le modalità di accoglienza; Criteri per gli anticipatori nella scuola dell'infanzia:
5. L'inserimento e la frequenza dei bambini anticipatori avverranno in maniera

graduata e personalizzata con costante monitoraggio da parte dei docenti, in collaborazione con le famiglie;

6. I bambini anticipatori saranno ammessi alla presenza a partire dal mese di settembre ovvero dall'apertura dell'a. s. in corso;
7. Nel primo periodo di accoglienza l'orario di frequenza sarà flessibile per un tempo adeguato alle loro esigenze, a partire da un minimo di due ore giornaliere che progressivamente sarà ampliato sulla base di una valutazione che i docenti opereranno sul livello dell'autonomia individuale;
8. Lo scambio di informazioni con le famiglie sull'andamento dell'inserimento è costante in questo periodo, per valutare la possibilità e le modalità di intensificazione dell'orario di frequenza; l'inserimento è facilitato con la progettazione di specifiche attività di gioco e orientamento nell'ambiente che consentono anche di avviare l'osservazione dei bambini per la conoscenza delle loro potenzialità di sviluppo;
9. Successivamente all'inizio del servizio mensa e fino al periodo di interruzione per le vacanze natalizie, la frequenza dei bambini anticipatori sarà limitata al solo turno antimeridiano (con o senza servizio mensa, a giudizio dei docenti).
10. A partire dal compimento del terzo anno di età, i bambini anticipatori potranno frequentare la scuola dell'infanzia per l'intera giornata (8.00-16.00).

SCUOLAPRIMARIA

1. Costituzione di sezione in base all'orario di funzionamento;
2. Omogeneità tra le sezioni parallele;
3. Pari eterogeneità all'interno delle sezioni;
4. Equadistribuzione, per quanto possibile, dei maschi e delle femmine;
5. Equa distribuzione degli alunni stranieri che saranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio docente deliberi l'iscrizione ad una classe diversa in base anche al livello di istruzione raggiunto in quel momento;

6. In presenza di alunni certificati sarà valutata l'opportunità di rendere isomogeneo il numero di alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno disabile;
7. Equa distribuzione dei gruppi delle classi parallele sulla base della documentazione presente a scuola e di quella fornita dagli operatori del precedente segmento scolastico.

SCUOLA SECONDARIA

1. Omogeneità tra i gruppi (numero alunni totale e numero alunni per anno di nascita o anni contigui);
2. Equa distribuzione di alunni diversamente abili;
3. Equa distribuzione nei gruppi del numero di alunni dello stesso livello sulla base della documentazione presente a scuola e di quella fornita dagli operatori del precedente segmento scolastico;
4. Equa distribuzione fra maschi e femmine;
5. Equa distribuzione degli alunni **stranieri che saranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica**, salvo che il collegio docenti ne deliberi l'iscrizione ad una classe diversa;

Nel rispetto dei criteri già esaminati, una volta formati i gruppi si procederà eventualmente per sorteggio per definire l'assegnazione delle sezioni.

4. REGOLAMENTO GENERALE DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO

--

Diritto degli alunni	Gli alunni hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza e di incolumità, per apprendere le regole fondamentali della convivenza, del rispetto di sé, degli altri e del bene comune.
Doveri degli alunni	Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, attenendosi alle regole di comportamento stabilite. Inoltre, gli alunni devono essere rispettosi delle norme stabilite dal regolamento di istituto
Doveri del personale docente	L'obbligo di sorveglianza degli alunni, deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e deve essere prioritario rispetto gli altri ordini di servizio; pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'obbligo non implica la sorveglianza pedissequa di ogni alunno, ma richiede obblighi positivi di educazione, di attenzione, di rispetto delle regole e di preventiva adozione di ogni misura idonea ad impedire il verificarsi di eventi dannosi non prevedibili e inevitabili. L'obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli alunni vengono a trovarsi legittimamente nella scuola e si rende ancora più necessario durante la pausa di ricreazione, il periodo di interscuola, o comunque in situazioni non strutturate. La sorveglianza va esercitata dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Valutazione dei rischi	La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è operata esclusivamente dalla scuola. Da ciò consegue che eventuali disposizioni date dai genitori che si ritengano pregiudizievoli per l'incolumità degli alunni o il mancato rispetto da parte degli stessi degli orari di entrata e di uscita verranno segnalati alle autorità competenti.
Vigilanza nei vari ordini di Scuola e Plessi	La Scuola assicura la vigilanza per tutta la durata del servizio scolastico comprendendo anche l'eventuale permanenza in mensa e interscuola. La vigilanza viene regolamentata con soluzioni organizzative differenti che tengono conto delle condizioni ambientali, età anagrafica e grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.
Entrata a Scuola degli alunni	<p>Non si darà luogo ad una pre-accoglienza ad "entrata libera", pertanto l'accesso alle pertinenze della scuola sarà autorizzato solo nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni (dopo il suono della prima campanella).</p> <p>L'eventuale servizio di pre-accoglienza nei locali scolastici potrà essere previsto esclusivamente previa autorizzazione e vaglio del Consiglio di Istituto secondo le modalità che saranno concordate con altri Enti. L'accordo sarà successivamente sottoscritto dopo il vaglio del DS e DSGA.</p>

Intervallo di ricreazione	<p>Il periodo dell'intervallo si trascorre negli spazi comuni designati con la presenza dei docenti in servizio e con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Gli alunni saranno accompagnati dall'insegnante dell'ora antecedente l'intervallo nei luoghi previsti per la ricreazione. Sarà compito dei referenti di plesso definire gli spazi assegnati ad ogni gruppo classe sia all'interno che all'esterno dell'edificio, le postazioni e i turni di sorveglianza. Gli alunni saranno tenuti a mantenere dei <u>comportamenti corretti e responsabili</u> verso le persone e gli oggetti. Al termine della ricreazione gli alunni dovranno predisporre ordinatamente per essere riaccompagnati in classe dall'insegnante dell'ora successiva. I comportamenti dovranno adeguarsi a quanto previsto dal regolamento di Settore della scuola.</p> <p>In caso di incapacità degli studenti di gestire adeguatamente il tempo della ricreazione essa sarà opportunamente negata dal docente dell'ora.</p>
Permessi di entrata posticipata	<p>Gli alunni possono entrare a scuola dopo l'inizio delle lezioni, solo per validi e documentati motivi e su richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci e autorizzata dal DS.</p> <p>In caso di recidivo comportamento di ritardo all'orario di entrata a scuola, i docenti possono decidere di far entrare direttamente alla seconda ora l'alunno accompagnato.</p>
Permanenza oltre l'orario scolastico	<p>NB: <u>Nel caso di minori che al termine dell'orario scolastico non vengano prelevati dai genitori o da loro delegati autorizzati e siano privi dell'uscita autonoma autorizzata, il personale scolastico contatterà i vigili urbani per segnalare accaduto/abbandono.</u></p> <p>Al protrarsi di gravi ritardi reiterati nel prelievo dei figli si avviseranno i carabinieri dell'abbandono del minore.</p>

<p>Permessi di uscita anticipata</p>	<p>Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, saranno autorizzati all'uscita anticipata solo su presentazione di formale richiesta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci secondo le modalità previste e autorizzata dal DS. L'alunno, al quale sia stato concesso di uscire anticipatamente, sarà prelevato in classe dal collaboratore scolastico e affidato soltanto al genitore che si presenta a Scuola per ritirarlo o alla persona maggiorenne delegata dal richiedente. In nessun caso potrà uscire da solo.</p>
--------------------------------------	--

<p>Permanenza a scuola e sorveglianza durante le attività formative</p>	<p>Il comportamento degli alunni <u>deve essere improntato al massimo rispetto per le persone, per l'ambiente, per l'arredo, per il materiale scolastico e per le regole della vita della scuola.</u> Gli alunni sono altresì tenuti ad utilizzare con rispetto tutte le attrezzature e gli spazi di attività. Tutti devono essere impegnati a collaborare al lavoro della scuola e a far valere il proprio contributo personale. Anche l'abbigliamento deve essere consono all'ambiente scolastico, non deve costituire intralcio alle attività didattiche ed essere comunque decoroso. Si deve avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri. La vigilanza si attua anche negli spostamenti del gruppo classe all'interno dell'edificio scolastico per accedere ai laboratori, aule speciali o palestra, all'interno dei quali è richiesto il rispetto dei regolamenti particolari riguardanti lo svolgimento delle attività di settore ed in occasione di uscite, visite guidate, viaggi di istruzione e tutte le attività previste dal PTOF, durante le quali gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme e delle indicazioni di ogni tipo che saranno formalizzate dai docenti accompagnatori. Nella situazione in cui gli alunni non usufruiscano del servizio mensa, la scuola non è responsabile della sorveglianza del minore dal momento dell'uscita dalla scuola all'inizio del rientro per l'attività didattica prevista, nelle pertinenze scolastiche.</p>
---	---

Sicurezza interna	La scuola è dotata di un piano di intervento per eventuali situazioni di emergenza: opportune istruzioni in tal senso sono fornite agli alunni.
Materiale scolastico	<p>Gli alunni sono tenuti a non portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri, né valori di qualsiasi genere, in quanto la scuola non risponde per eventuali mancanze o smarrimenti.</p> <p><u>E' vietato l'uso in orario scolastico del telefono cellulare</u> (vedi apposito regolamento seguente).</p> <p>Per ogni necessità e urgenza è consentito l'utilizzo del telefono della Scuola previa autorizzazione del personale in servizio.</p>
Uscita da Scuola degli alunni	<p>La scuola esercita la vigilanza sugli alunni dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persone da questi incaricate (soggetti maggiorenni a cui è stata delegata l'attività di accompagnamento).</p> <p>Ogni responsabilità della scuola cessa al momento in cui si concludono le attività formative (secondo i calendari previsti e la preventiva comunicazione alle famiglie). In altre parole, al termine delle attività scolastiche del mattino e/o del pomeriggio quando gli alunni dovranno uscire in modo disciplinato con l'insegnante dell'ultima ora, cessa la responsabilità della scuola</p>

(culpa in vigilando in contemporanea con la culpa in educando) ed inizia la piena responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale.

I genitori sono pertanto tenuti:

- Nella scuola dell'Infanzia: a presentarsi per ritirare il bambino o delegare per iscritto una persona adulta in loro vece (esclusivamente su modulo fornito a inizio anno);
- nella Scuola Primaria: ad essere presenti per ritirare il proprio figlio/a all'uscita da scuola o delegare per iscritto una persona adulta che li sostituisca (esclusivamente su modulo fornito a inizio anno); Salvo uso autorizzato e predisposto del pulmino comunale;
- nella Scuola Sec I° (classi I[^]-II[^]-III[^]): ad essere presenti per ritirare il proprio figlio/a all'uscita da scuola o delegare per iscritto una persona adulta che li sostituisca (esclusivamente su modulo fornito a inizio anno). In alternativa i genitori possono richiedere l'autorizzazione di uscita autonoma del figlio/a (esclusivamente su modulo fornito a inizio anno). Tale autorizzazione libererà la scuola da relative responsabilità.

Non sono consentiti ritardi che gravano sul personale della scuola.

Qualora il genitore o il delegato non prelevi tempestivamente il minore o non avvisi del proprio lieve ritardo, sarà contattata la polizia municipale. In caso di recidivo protrarsi dei tempi di attesa saranno allertati i carabinieri.

I genitori (o loro delegati) tenuti a presenziare all'uscita del figlio/a da scuola dovranno provvedere con la massima **puntualità** al ritiro

	<p>degli alunni. Se i genitori non saranno puntuali nel ritiro del figlio/a per più giorni vi sarà un formale richiamo.</p> <p>-Inoltre, si ricorrerà ai vigili urbani in tutti i casi di abbandono di minore a scuola.</p> <p>Gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria che usufruiscono del servizio trasporto comunale o pubblico vengono affidati al personale incaricato che li accompagnerà al mezzo di trasporto.</p>
--	---

<p>Presenza a scuola di alunni durante le riunioni degli OO. CC.</p>	<p>In occasione di attività collegiali quali elezioni OO. CC., consegna schede, ricevimento genitori e simili, per tutelare la necessaria tranquillità e riservatezza dei colloqui e per <u>motivi di sicurezza</u>, nessun minore può entrare o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici.</p> <p>Non è pertanto ammesso lasciare i figli o i bambini mentre i genitori sono impegnati nelle attività collegiali. È severamente vietato affidare i bambini ai collaboratori durante gli OCCC.</p>
<p>Giustificazione delle assenze</p>	<p>Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze, anche solo antimeridiane o pomeridiane, all'insegnante della prima ora del mattino o del pomeriggio. L'alunno, sprovvisto di giustificazione scritta, potrà essere ammesso, ma dovrà comunque presentare giustificazione prima possibile. Si raccomanda controllo delle firme dei genitori</p>

<p>Spostamenti esterni</p>	<p>In caso di uscite esterne gli alunni sono tenuti a rispettare le indicazioni di comportamento fornite dai docenti accompagnatori e a mantenere, comunque, un comportamento corretto.</p>
----------------------------	---

<p>Malesseri e infortuni</p>	<p>In caso di malessere durante la permanenza a scuola si cerca di reperire un genitore dell'alunno o una persona delegata. È quindi opportuno che le famiglie all'inizio dell'anno scolastico <u>compilino con cura</u> il modulo di delega consegnato dalla segreteria. Nel caso di infortunio di un alunno saranno immediatamente attivate le procedure di pronto soccorso più idonee dal personale in servizio nella scuola. Ne verrà poi informato tempestivamente un familiare rintracciabile per via telefonica.</p> <p>Se l'infortunio si presenta in forma grave, sarà immediatamente richiesto l'intervento del 118. Nel caso sia ritenuto necessario il ricovero ospedaliero e se non sarà ancora stato rintracciato un familiare, l'alunno infortunato sarà accompagnato con l'ambulanza all'ospedale da un docente o da un collaboratore scolastico.</p>
------------------------------	---

<p>Assemblee sindacali e astensioni dal Lavoro degli operatori scolastici</p>	<p>In caso di assemblee sindacali o di astensioni dal lavoro da parte degli operatori scolastici, se la scuola non sarà in grado di garantire lo Svolgimento regolare delle lezioni o la sorveglianza, comunicherà alle Famiglie non appena possibile quale tipo di servizio potrà essere garantito o meno.</p>
<p>USCITA AUTONOMA DA SCUOLA</p>	<p>In attuazione dell'art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale che recita: "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione", possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario</p>

	<p>delle lezioni”.genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.</p> <p>L’AUTORIZZAZIONE ha efficacia per un anno scolastico.</p> <p>Per la quinta classe primaria: si terranno in considerazione i seguenti criteri:</p> <p>Condizioni</p> <p>L’autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di:</p> <p>età degli interessati; grado di autonomia; specifico contesto ambientale.</p> <p>A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della succitata autorizzazione, i genitori dovrebbero considerare:</p> <p>la maturità del ragazzo; la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico</p>
<p>Accesso ai servizi</p>	<p>Nella scuola Sec. Di I°grado, di norma, salvo urgenze, è generalmente vietato recarsi ai servizi nella I ora di lezione e nell'orache segue l'intervallo, per evitare che le lezioni vengano continuamente interrotte compromettendo l'efficacia dell'azione didattica.</p>

Comportamento ingestibile alunno	In caso di comportamento ingestibile dell'alunno (es. si chiude o barrica in bagno, corre in modo incontrollabile non ascoltando i richiami dei docenti) i docenti devono immediatamente contattare i genitori per il prelievo del figlio per impossibilità di garantire né servizio di istruzione a tutti né sorveglianza.
----------------------------------	---

5.

6. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

Premessa

Il Regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R.249 de l24.VI.1998, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e confermati nel D.P.R .235 del 21.XI. 2007 "Regolamento recante modifiche integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria" ne accoglie le affermazioni di principio basilari, in particolare quelle di seguito richiamate.

Art.2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I

dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di

Situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di

riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art.3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Si fa riferimento inoltre, in sintesi, quanto previsto:

ai sensi dell'art. 4, comma 1 del citato Statuto ovvero le mancanze disciplinari devono riferirsi:

1. Ai doveri elencati nell'art.3;
2. Al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica;
3. Alle situazioni specifiche di ogni singolo Istituto.

Inoltre ai sensi dell'art. 4, comma 1 del citato Statuto, sono individuate:

1. Le sanzioni relative a ogni mancanza;
2. Gli Organi competenti ad irrogare le relative sanzioni;
3. Il procedimento da seguire nell'irrogare le sanzioni.

E ancora ai sensi del comma 2 dell'art. 4, del citato statuto, le sanzioni devono:

1. Avere finalità educativa;
2. Tendere al rafforzamento del senso di responsabilità;
3. tendere a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Vanno altresì considerate la Dir. 16 del 5.II.2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo" e la Dir. 104 del 30.XI.2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all'utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"

In sintesi, ogni alunno è tenuto ad un comportamento corretto e ad osservare i doveri di cui all'art. 3 del "Regolamento" citato: se non si atterrà ad essi prima di incorrere in sanzioni disciplinari verrà invitato ad esporre le proprie ragioni e potrà avvalersi della presenza di testimoni.

Le sanzioni disciplinari potranno essere sostituite con le possibilità per l'alunno di dimostrare il suo inserimento nella comunità scolastica svolgendo attività a favore della comunità stessa (pulizie dei locali, servizi vari, compiti didattico-educativi).

Per ragioni educative ogni "organo competente" ad intraprendere procedure e azioni di natura disciplinare potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le

norme generali individuando - anche con il concorso degli allievi direttamente coinvolti nell'infrazione/mancanza/trasgressione/violazione-, idonei provvedimenti in forma riparatrice e responsabilizzante, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o reinserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze "lievi" "possono rimanere oggetto di sanzioni "leggere" anche se reiterate; mancanze più "gravi" sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

- Nei casi di provvedimento di sospensione dalle attività didattiche prese da un organo collegiale, si terrà conto di recidive per procedere all'espulsione dell'allievo (allontanamento fino al termine delle lezioni). Nello specifico, in caso di più di due sospensioni, il Cdl o il DS ratificherà il provvedimento di espulsione come da presente regolamento, specie se si ravvisano e sono verbalizzati pericoli sul piano della salute e sicurezza dei membri della comunità scolastica.

Norme di comportamento degli alunni

Norme di comportamento degli alunni di Scuola Primaria

Gli alunni frequentano la Scuola Primaria dai 6 agli 11 anni. In questa fascia d'età il bambino supera, anche se parzialmente, il suo egocentrismo, riconosce l'altro come pari ed è in grado di interiorizzare il concetto di rispetto per un vivere democratico, scopre l'importanza delle regole, è in grado di costruirle e via via matura la capacità di rispettarle. I comportamenti dei bambini devono essere adeguati a permettere lo svolgimento regolare delle attività didattiche.

Norme di comportamento degli alunni di Scuola Sec. I°

Gli alunni frequentano la scuola Sec. di I° dagli 11 anni ai 14 anni. Poiché la Scuola si configura come ambiente in cui sperimentare ed interiorizzare le prime regole sociali e di convivenza democratica, gli alunni, in conformità a quanto indica il D.P.R. più volte citato, sono tenuti a collaborare per favorire:

- Un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola;
- l'organizzazione di forme di lavoro di gruppo che favoriscano l'aiuto reciproco;
- l'iniziativa, l'autodecisione e la responsabilità personale;
- la cura dell'ambiente e delle attrezzature.

Natura dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- **“organo competente” ad intraprendere procedure e azioni di natura disciplinare insegnante/coordinatore consiglio di classe/fiduciario di plesso /dirigente scolastico:**
 - Mero richiamo verbale (semplice avvertimento verbale privato/pubblico);
 - Assegnazione di compiti o ruoli riparatori dell'azione compiuta;
 - ammonizione verbale (richiamo che può essere irrogato anche in forma scritta sul libretto personale);
 - avvertimento scritto sul registro;
 - avvertimento scritto sul registro di classe controfirmata dal Dirigente scolastico (o suo delegato);
- **“organo competente” ad intraprendere procedure e azioni di natura disciplinare l'équipe/consiglio:**
 - avvertimento–annotazione scritta di biasimo –sul registro di classe;
 - avvertimento – ammonizione scritta – sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
 - reiterazione dell'avvertimento scritto – severa ammonizione – sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
 - allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni/ espulsione.

Nel caso di mancanze con danneggiamenti, se non dovuti a casi fortuiti, oltre all'irrogazione della sanzione, può essere previsto anche il risarcimento del danno (non convertibile).

I principi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della scuola sec.di 1° grado ed il "Regolamento" di cui al D.P.R. 249/98 che è rivolto agli studenti della scuola sec. di 1° grado, sono assunti come riferimento come principi condivisi anche dalla scuola Primaria e dell'Infanzia. Dal momento che riportano, affermano e propongono atteggiamenti responsabili e quei rapporti improntati al reciproco rispetto che devono essere perseguiti fin dal primo ingresso dei bambini nell'Istituzione scuola.

Procedura

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione dell'infrazione/mancanza/violazione/trasgressione, così da consentire all'alunno di giustificarsi. In tutti i casi di punizione di competenza del docente, la contestazione deve essere formulata per iscritto, notificata all'alunno e alla famiglia, i quali saranno convocati dal DS per l'audizione. Successivamente sarà convocato l'organo collegiale (Consiglio di Classe per sospensioni fino a 15 gg o Consiglio di Istituto per sospensioni sopra i 15 GG) il provvedimento sarà poi notificato all'alunno e alla famiglia.

Le sanzioni a partire dall'avvertimento – ammonizione scritta sul registro di classe in poi sono inflitte dal Consiglio di classe/team dei docenti che si riunisce per redigere la contestazione dell'infrazione e, successivamente, ascoltare le giustificazioni, per emettere la sanzione disciplinare. Quando la competenza è dell'organo collegiale, le contestazioni con l'invito presentarsi per le giustificazioni saranno sottoscritte dal suo presidente.

Per le Scuole dell'Infanzia e Primaria il Consiglio di Intersezione o il Consiglio di Interclasse per soli docenti erogheranno le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta della maggioranza dei docenti dell'équipe di classe. Per la discussione degli interventi disciplinari ai punti cui sopra, Consiglio per soli docenti deve essere convocato come organismo perfetto. Il Coordinatore dell'équipe o altro docente introdurrà il Consiglio con

una relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione. Successivamente l'alunno sarà invitato ad esporre le proprie ragioni anche nel Consiglio; questo potrà avvenire sotto forma di audizione, con la eventuale presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, il Consiglio proseguirà in seduta ristretta. In considerazione dell'età degli alunni della Scuola Primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.

Quando sono riferite all'intera classe o a un gruppo di alunni non specificatamente individuati le ammonizioni potrebbero dare luogo a provvedimenti disciplinari collettivi.

Comitato di garanzia

Il Consiglio di Istituto nomina un Comitato di Garanzia previsto dalla vigente normativa.

Il Comitato è composto dai seguenti membri: il Docente vicario dell'Istituto che lo presiede, e dagli Insegnanti fiduciari Scuola Sec di I° e da due genitori nominati dal Consiglio di Istituto.

Il Comitato dura in carica 3 anni (in analogia al mandato del Consiglio di Istituto). La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei docenti.

Al Comitato di Garanzia sono rivolti i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati. Predetti ricorsi debbono essere inviati al Comitato entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Comitato delibera entro i 15 giorni successivi al ricorso. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Comitato di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Tabella n.1: infrazioni e mancanze disciplinari di I° livello

DOVERI DELLO STUDENTE	INFRAZIONI RISPETTO AI DOVERI CITATI	SANZIONI DISCIPLINARI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA PER COMMINARE LA SANZIONE
Rispetto dei doveri scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Lievi inosservanze rispetto ai doveri scolastici 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico) • Assegnazione da parte dell'insegnante di compiti o ruoli riparatori; • Ammonizione verbale; • Avvertimento scritto sul registro; 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante (anche di altra classe) 	

<p>Rispetto degli altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • scorrettezze e comportamenti non gravi verso i compagni e adulti 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico) • Assegnazione da parte dell'insegnante di compiti o di riparatori; • Ammonizione verbale; • Ammonizione scritta 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante (anche di altra classe) 	
-----------------------------	--	--	--	--

Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Disturbo durante le ore di lezioni, a mensa e nell'interscuola <ul style="list-style-type: none"> • Provocazioni e istigazioni ai compagni/presa in giro 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico) • Assegnazione da parte dell'insegnante di compiti o ruoli riparatori; • Ammonizione verbale; • Avvertimento scritto sul registro; 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante (anche di altra classe) 	
Assolvimento degli impegni di studio	<ul style="list-style-type: none"> • Negligenza abituale 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico); • Assegnazione da parte dell'insegnante di compiti o ruoli riparatori; • Ammonizione verbale; • Avvertimento scritto sul registro; • Lettera ai genitori • Convocazione dei genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Insegnante Coordinatore • Insegnante Fiduciario di plesso • Dirigente Scolastico 	
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Continui ritardi non giustificati 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento – ammonizione scritta – sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Insegnante Coordinatore 	<p>RIGA 5</p> <p>Il docente contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina e avverte la famiglia. Lo studente espone le proprie giustificazioni. I genitori possono essere convocati dal DS.</p> <p>Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro</p>

				La famiglia deve essere avvertita. <u>E' ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro 15giorni.</u>
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di giustificazione delle assenze per più volte consecutive 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento – ammonizione scritta – sul registro di classe e comunicazione telefonica o scritta ai genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante Coordinatore • Insegnante Fiduciario di plesso 	Stessa procedura
Rispetto dei doveri scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo nel rientro dall'intervallo • Comportamento indisciplinato al "cambio dell'ora" • Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento – ammonizione scritta – sul registro di classe e comunicazione telefonica o scritta ai genitori • Sospensione temporanea della partecipazione con i compagni all'intervallo di ricreazione (con vigilanza del personale docente) 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante Coordinatore • Insegnante Fiduciario di plesso 	Stessa procedura
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Assenze troppo frequenti che possono compromettere l'obbligo scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvertimento scritto sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori • Si avvisa il DS che convoca i genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante Coordinatore 	L'insegnante coordinatore provvede ad avvisare la famiglia sugli obblighi di legge. Se il problema persiste il Dirigente convoca gli esercenti la potestà parentale

Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata cura della classe e ambienti scolastici • Danneggiamenti involontari agli ambienti e attrezzature scolastiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento – ammonizione scritta – sul registro di classe e comunicazione telefonica ai genitori • Eventuale risarcimento del danno (non convertibile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante Coordinatore • Insegnante Fiduciario di plesso • Consiglio di classe 	Stessa procedura della riga n. 5
--------------------------	--	--	---	----------------------------------

Tabella n. 2: infrazioni e mancanze disciplinari di II° livello

DOVERI DELLO STUDENTE	INFRAZIONI RISPETTO AI DOVERI CITATI	SANZIONI DISCIPLINARI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA PER COMMINARE LA SANZIONE
Rispetto dei doveri scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione firma dei genitori • Mancata riconsegna, da parte dell'alunno, delle verifiche e delle note disciplinari da far firmare ai Genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione ai genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante 	Stessa procedura della riga n.5 di tabella n.1

Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Disturbo continuo • Uso improprio di telefonini e altra strumentazione elettronica • Provocazioni e istigazioni con insulti 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento – ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione ai genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consiglio di classe 	Stessa procedura della riga n.5 di tabella n.1
----------------------	---	--	---	--

Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Offese alla dignità personale • Introduzione a scuola di oggetti atti a ferire e/o materiali pericolosi per la propria e altrui incolumità 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento – ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione ai genitori • Convocazione dei genitori da parte del Dirigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consigli di classe 	Stessa procedura della riga n.5 di tabella n.1
----------------------	---	--	--	--

<p>Rispetto degli altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gravi scorrettezze verso compagni, insegnanti e il personale • Uso improprio e reiterato di video effettuati in modo illecito con i telefonini 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvertimento scritto sul registro di classe e comunicazione ai genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consiglio di classe 	<p>Il Consiglio di classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. Le contestazioni vengono notificate in modo scritto dall'alunno e alla famiglia.</p> <p>Il Consiglio di Classe si riunisce ad ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata.</p> <p>E' ammesso ricorso all'Organo di garanzia.</p>
-----------------------------	---	---	---	--

Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanze non casuali • Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, e di strutture e attrezzature della scuola 	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul registro • Avvertimento scritto sul registro di classe e comunicazione ai genitori • Convocazione dei genitori da parte del Dirigente • Convocazione del Consiglio di classe per provvedimento Disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consigliodiclasse 	Stessa procedura della riga n.4 di tabella n.2
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Vandalismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Le sanzioni elencate sopra • Eventuale allontanamento dalla comunità scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consiglio di classe • Consiglio di istituto 	Stessa procedura

Tabella n.3: infrazioni e mancanze disciplinari di III° livello

DOVERI DELLO STUDENTE	INFRAZIONI RISPETTO AI DOVERI CITATI	SANZIONI DISCIPLINARI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA E SANZIONE
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di bullismo, di violenza verso compagni, docenti, personale, anche nello spazio antistante alla scuola, testimoniato dal personale della scuola • Aggressione fisica • Offese gravi anche sessuali/sessiste • Comportamento lesivo alla propria e altrui incolumità • Recidiva dei fatti precedenti • Reato 	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente • Convocazione del Consiglio di Classe per l'allontanamento dalla scuola per un periodo proporzionato alla gravità del fatto • In caso di reato Denuncia all'autorità Giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente • Scolastico • Consiglio di classe • Consiglio di istituto 	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione • Il Consiglio di classe o di istituto si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente Scolastico, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. • Le contestazioni vengono notificate in modo scritto all'alunno e alla famiglia • Il Consiglio di Classe si riunisce ad Ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata. <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio di istituto si riunisce per sanzioni che comportano allontanamento da scuola sopra i 15 gg

<p>Rispetto degli altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Furti o danno degli altri • Recidiva dei fatti precedenti • Reato 	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori • Convocazione dei genitori da parte del Dirigente • Convocazione del Consiglio di Classe o di istituto per l'allontanamento dalla scuola per un periodo proporzionato alla gravità del fatto • In caso di reato denuncia all'autorità giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consiglio di classe • Consiglio di istituto 	<ul style="list-style-type: none"> • Il Dirigente scolastico Avvia il procedimento disciplinare e convoca alunno e famiglia. Le contestazioni vengono notificate in modo scritto all'alunno e alla famiglia. • Il Consiglio di Classe si riunisce ad Ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata. <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio di istituto si riunisce per sanzioni che comportano allontanamento da scuola sopra i 15 gg
-----------------------------	---	--	--	---

DIVIETO DI FUMO COME DA LEGGE N.128 DEL 2013

E' VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA.
IL DIVIETO SI ESTENDE ANCHE ALLE SIGARETTE ELETTRONICHE
La violazione verrà contestata al trasgressore, in caso di minore la notifica sarà inviata ai genitori.
SANZIONI PER MINORI: al primo richiamo: nota sul registro – in caso di recidiva il DS informato convoca i Genitori.

Si ricorda che, ai sensi della L.311/2004 i trasgressori sono soggetti a sanzione amministrativa, ovvero un pagamento di una somma da 27,50 a 275,00 euro. Il pagamento non sarà rivolto all'istituzione scolastica bensì alla tesoreria provinciale territorialmente competente. Le sanzioni amministrative sono dirette esclusivamente ai maggiorenni

Integrazioni e specifiche:

1. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 8). Tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

3. Rilevanza penale

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Il dirigente scolastico all'erta le forze dell'ordine.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

4. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis)L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità

durante l'anno scolastico

5. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari gravi possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
6. In caso di recidiva di sospensione, ovvero l'allievo ha ricevuto già due sanzioni di sospensione superiore ai 15 gg si procede con l'allontanamento fino al termine delle lezioni dalla scuola, come previsto dal art. 9 comma 9-bis DPR 235/2007 seguente.

➤ **REGOLAMENTO SULL'USO DEI CELLULARI**

Art. 1. È severamente vietato usare i cellulari a scuola.

Art. 2. In caso di necessità sia i genitori che gli alunni possono usare il telefono della scuola.

Art. 3. I docenti non possono usare il cellulare durante le lezioni



In caso di trasgressione dell'alunno all'uso del cellulare, i docenti sono autorizzati a requisirlo, riporlo in cassaforte e consentirne il prelievo solo da parte dei genitori.

SANZIONI DISCIPLINARI SULL'USO DEI CELLULARI

Se l'alunno userà in modo improprio il cellulare, l'infrazione sarà segnalata sul registro di classe e comunicata alla famiglia.

Se l'alunno utilizzerà senza autorizzazione il cellulare per fare riprese video o registrazioni senza consenso la famiglia verrà convocata alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato e l'alunno incorrerà in una sanzione disciplinare. In caso di ostinazione e refrattarietà alle regole previste dal presente articolo, il Consiglio di Classe ricordando che "le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità

scolastica” (art. 4 co. 5 D.P.R. 249/98 e SS.MM.II.) e che vigerà il “principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto” (art 4, comma 3, D.P.R. 249/98 e SS.MM.II.) provvederà secondo norma di legge e di regolamento di Istituto ovvero:

- A. convocazione dello studente con la famiglia, per ascoltarlo e permettergli di esporre le sue ragioni - contraddittorio;
- . Sanzione disciplinare (ove vengano riscontrati e accertati i presupposti) erogata dal consiglio di classe a componente allargata;
- C. Sarà possibile il ricorso, nei tempi previsti dalla normativa vigente, avverso apposito Organo di garanzia.

In presenza di azioni particolarmente gravi come la “messa in rete” di immagini illegittimamente riprese a scuola che violano la privacy, si provvederà alla convocazione urgente della famiglia, alla sospensione dalle lezioni la cui durata verrà deliberata dal consiglio di classe, all’esclusione dalle uscite scolastiche e all’eventuale denuncia alle autorità competenti, il tutto rispettando i principi sopra riportati (D.P.R. 249/98 e SS.MM.II.) Per le azioni collegabili ad atti comprovati di cyberbullismo si agirà secondo norma di legge

Comportamento	Sanzione
Trasgressione	Il docente può requisire il cellulare che verrà posto in cassetta di sicurezza e riconsegnato alla famiglia
Recidiva di cui sopra (riga 1)	Convocazione dei genitori
Riprese video durante le lezioni	Nota sul registro, comunicazione al DS, comunicazioni ai genitori
Riprese video e diffusioni online inappropriate	Avvio procedimento disciplinare con coinvolgimento del CdC (sospensione entro o oltre i 15 gg)

Il regolamento di Istituto, per completezza di informazioni, si uniforma e integra con il D.P.R.235/2007 di cui si riportano i contenuti:

Art.1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24

giugno 1998, n.249, e' sostituito dal seguente:

«Art.4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.

3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita'

scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fatti specie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa da parte dello

studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».

Art.2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, e presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria

superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».

Art.3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art.5-bis(Patto educativo di corresponsabilità).-1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché

di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità'."